



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 169 del 08/09/2025**

**OGGETTO:** Causa tributaria "Denso Manufacturing Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud" – Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Chieti (R.G. n. 57/2024) – Sentenza n. 381/2025 del 24.10.2024, depositata il 06.08.2025 – Rimborso spese di lite alla società DENSO Manufacturing Italia S.p.A.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO CHE

- la società Denso manufacturing S.p.A. (P.IVA: 02232960159), con sede in San Salvo (CH), Viale Marisa Belisario n. 75, ha promosso Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Chieti (R.G. n. 57/2024), avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6790015231, emessa dal Consorzio di Bonifica Sud e scaturita dal prodromico avviso di notifica n. 6760028451 dell'importo di € 2.875,05, per contributi consortili "extragricoli", relativi all'anno 2021;
- questo Consorzio di Bonifica Sud si è costituito in giudizio per valere le proprie ragioni difensive, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Baieli con Studio Legale in San Salvo (CH), Viale Germania snc;
- con Sentenza n. 381/2025 del 24.10.2024, depositata il 06.08.2025, sul Ricorso R.G. 57/2024 promosso dalla Denso Manufacturing Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud, la Commissione Tributaria di primo grado di Chieti (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti) Sezione 1 ha disposto quanto segue: *"La Commissione Tributaria di primo grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 923,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge. Nulla per spese del giudizio tra la ricorrente e la Ge.Fi.L. S.p.A."*;

**VISTA** la nota dell'Avv. Davide Torcello, legale della società Denso Manufacturing Italia S.p.A. rimessa a questo Ente in data 02.09.2025, assunta al prot. cons. n. 3097 in data 03/09/2025, con la quale ha notificato la suddetta sentenza ed ha chiesto il pagamento delle spese di lite *"liquidate in € 923,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge"*, e quindi dell'importo totale di € 1.164,48;

**RITENUTO** di procedere al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza di I° grado n. 381/2025 in favore della Denso Manufacturing Italia S.p.A. dell'importo onnicomprensivo pari ad € 1.164,48, in favore di Denso Manufacturing Italia S.p.A. a Socio Unico sul C/C detenuto presso la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - IBAN: IT92I0538577853CC2730004156;

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa rientra nello stanziamento sul capito di spesa n. 70/1 "Accantonamenti contenzioso e sopravvenienze passive" del Bilancio di Previsione 2025;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11/03/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

**VISTI** gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

### **DETERMINA**

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di prendere atto della Sentenza n. 381/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Chieti sul Ricorso R.G. n. 57/2024, promosso dalla Denso Manufacturing Italia S.p.A. c/Consorzio di Bonifica Sud avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6790015231, emessa dal Consorzio di Bonifica Sud e scaturita dal prodromico avviso di notifica n. 6760028451 dell'importo di € 2.875,05, per contributi consortili "extragricoli" anno 2021, che "accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 923,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge. Nulla per spese del giudizio tra la ricorrente e la Ge.Fi.L. S.p.A.";
3. di impegnare la risorsa di € 1.164,48 in favore della Denso Manufacturing Italia S.p.A sul capitolo di spesa n. 70/1 del Bilancio di Previsione 2025, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
4. di disporre la liquidazione delle spese di lite liquidate in sentenza n. 381/2025, relative al giudizio n. R.G. 57/2024, in favore della Denso Manufacturing Italia S.p.A., dell'importo omnicomprensivo pari ad € 1.164,48, autorizzandone il pagamento mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN: IT92I0538577853CC2730004156;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Ing. Tommaso Valerio  
*firmato digitalmente*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria Marchetti